



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate*

### DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso *ex art.14 ter L.n.3/2012* per la liquidazione del patrimonio proposto da

tenuto conto di quanto emerso nell'udienza di comparizione del debitore e dell'OCC del 25.10.2022 e delle integrazioni depositate in data 8.9.2022 e 14.11.2022;

ritenuta la propria competenza territoriale avendo il debitore residenza in

considerato che il ricorrente deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

preso atto che l'esposizione debitoria trae origine dai finanziamenti stipulati dal ricorrente a partire dal 2015 al fine di ristrutturare l'abitazione familiare e adattarla alla nascita del figlio, oltreché dai contratti di finanziamento

stipulati a partire dal 2017, anno in cui il minore è stato trasferito dagli assistenti sociali inizialmente presso una comunità e successivamente presso una casa famiglia, e necessari per far fronte alle spese legali volte a vedersi nuovamente riconosciuta la patria potestà;

osservato che a fronte di un indebitamento di circa €126.866,81, secondo la relazione dell'O.C.C. il ricorrente propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio rappresentato da un bene immobile al civico

osservato che il ricorrente è altresì proprietario di un'autovettura

che il debitore utilizza per recarsi presso il posto di lavoro, che la relazione

particolareggiata propone di liquidare al termine della procedura, nonché di beni mobili non registrati costituenti gli arredi dell'immobile di proprietà che verranno inventariati a seguito dell'apertura della liquidazione ed acquisiti all'attivo; osservato altresì che il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.700,00 mensili, su cui gravano attualmente due cessioni del quinto, rispettivamente con \_\_\_\_\_, nonché due procedure di pignoramento presso terzi

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa; rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett. a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.fall. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento; osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 L.n.3/2012, dott.

il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i crediti chirografari e il creditore privilegiato ipotecario, integralmente quelli prededucibili,

rilevato che con riguardo ai contratti di finanziamento che comportano cessione del quinto dello stipendio in favore di \_\_\_\_\_

si valuta compatibile con la disciplina del sovraindebitamento quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 c.c., n. 2, non è opponibile alla procedura posto che "la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e,

anteriore, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria”.

tenuto conto, con riguardo ai pignoramenti presso terzi di cui alle procedure n. \_\_\_\_\_, che i medesimi, dalla data del presente provvedimento, sono inopponibili alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10 agosto 2017, n. 19947); la Cassazione con la condivisibile pronuncia citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.); valutato che le spese del nucleo familiare, composto esclusivamente dal debitore, così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili:

A.	MENSILE
Vitto	€ 350,00
Carburante veicoli	€ 200,00
Abbonamenti trasporti	
Luce / Gas / Telefoni (mensile)	€ 200,00
Affitto	
Condominio	
Spese mediche	€ 50,00
Scuola e Sport (mensa, ripetizioni)	
Coraggio subveicoli	€ 55,00
Rata Mutuo (inizio _____ scadenza _____)	
Spese legali per affidamento	€ ZERO
Veicoli	
Tempo libero	
Altro (Vestibande cura della persona)	€ 100,00
<b>TOT. Mensile (A)</b>	<b>€ 955,00</b>

B.	ANNUALE
Indicare la spesa delle seguenti voci	
Assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali)	€ 550,00
Bolli veicoli	€ 250,00
Spazzatura	€ 100,00
Vacanze	
Scuole / Università (rette, libri, vacanze studio)	
Mediche (farmacologiche, dentali, oculistiche)	€ 200,00
TOT. Annuale (B)	€ 1.100,00
TOT. MENSILE (B)*	€ 91,67
TOT. MENSILE (A+B)	€ 1.046,67

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti: in tale ottica può ritenersi congruo porre a carico del ricorrente l'importo mensile, dallo stesso proposto, di €650,00, così come prospettato nella relazione particolareggiata;

preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dal ricorrente, rilevato che è lo stesso art.15 comma 8 L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione di

mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del debitore;

stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro;

nomina liquidatore il dott.

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 *novies* comma 5 L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul



patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 *ter* L.n.3/2012; dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi,
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexties* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive,
- preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Dispone altresì che non possano essere proseguiti i versamenti a favore di \_\_\_\_\_ cessionarie di quota di stipendio del ricorrente.

Stabilisce ai sensi dell'art. 14 *quingies* primo comma lett.f) L.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti da \_\_\_\_\_ siano trattenuti dal medesimo per il mantenimento proprio, con l'esclusione dell'importo di €650,00 che sarà versato alla procedura.

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Bergamo, 21/11/2022

Il Giudice